

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

REPERTORIO N. 64120

RACCOLTA N. 9813

**COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilasette, il giorno ventiquattro del mese di maggio in Albenga, nel mio studio in via degli Orti civico numero 6.

(Albenga, li 24.05.2007)

Avanti a me dott. Fernando LETTERA, Notaio in Albenga, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Savona, sono presenti i signori:

-Giulia FAZZARI, nata a Genova il giorno 23 luglio 1959, residente in Toirano, via della Costa civico numero 17, codice fiscale FZZ GLI 59L63 D969N;

-Angelo DE SALVO, nato a Brindisi il giorno 23 maggio 1957, residente in Ceriale, via Campo Sportivo civico numero 9/3, codice fiscale DSL NGL 57E23 B180M;

-Domenico GARGANO, nato a Parghelia il giorno 8 maggio 1956, residente in Garlate, via Stoppani civico numero 582, codice fiscale GRG DNC 56E08 G335S.

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, cittadini italiani, i quali con il presente atto dichiarano, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1) I comparenti costituiscono tra di loro una società cooperativa, sedente in Toirano, attualmente in via alla Costa civico numero 17/2, con l'intesa che la medesima sarà regolata dallo statuto di cui qui di seguito.

**STATUTO**

1) Esiste una società cooperativa, sotto la denominazione sociale "Liguria 2000 Società Cooperativa".

2) La società a sede in Toirano.

L'assemblea potrà istituire sedi secondarie in comuni diversi da quello di Toirano e trasferire la sede principale in comuni diversi da quello di Toirano. L'organo amministrativo potrà aprire uffici e succursali, sia in Italia che all'estero, pur che non abbiano le caratteristiche di sede secondaria e altre sedi secondarie nel comune di Toirano e trasferire la sede principale nell'ambito dello stesso comune.

3) La società ha per oggetto: la fornitura, il noleggio, il montaggio di ponteggi, i lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente, la demolizione e gli sterri; le opere murarie relative a complessi per la produzione e distribuzione di energia; le opere speciali in cemento armato; i servizi di assistenza amministrativa, tecnica ed informativa a altre aziende e in particolare modo quelli riguardanti preventivi, consuntivi ed appalti in genere.

La costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione di edifici civili, industriali, monumentali completi di impianti, manufatti ed infrastrutture (strade, ponti, gallerie), opere speciali e di opere connesse ed accessorie; le opere murarie relative ai complessi per la produzione e distribuzione di energia, i lavori di restauro, l'acquisto, la vendita, la permuta di beni immobili rustici, urbani e industriali. e quindi la gestione, la locazione e l'amministrazione degli immobili.

I lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico, i lavori speciali per impianti di sollevamento, di potabilizzazione, di depurazione delle acque e la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti. I lavori marittimi, le costruzioni di moli, di bacini, di banchine e quant'altro, i lavori di dragaggio, di manutenzione di apparecchiature portuali e la pulizia di acque portuali, la carpenteria metallica.

Il commercio all'ingrosso di materiale edile, l'assunzione di rappresentanze con o senza deposito nazionali ed estere operanti nei settori di cui sopra.

E' tassativamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio presso terzi.

La società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna al conseguimento dello specificato oggetto: comprese le negoziazioni di beni immobili e mobili registrati e di diritti reali anche di garanzia su mobili, immobili e mobili registrati; la concessione di garanzie personali; l'emissione di titoli cambiari, la loro accettazione a avallo; la stipulazione di contratti di mutuo e di finanziamento; la partecipazione in altre società o imprese aventi oggetto analogo al proprio.

La cooperativa è principalmente di lavoro.

Per lo svolgimento della sua attività, la società si avvale prevalentemente dell'apporto lavorativo dei soci (prevalenza che deve sussistere e essere documentata nei modi stabiliti dall'articolo 2513, punto c, del Codice Civile): per cui i soci dovranno avere i requisiti necessari all'esecuzione di tale apporto lavorativo (o alla prestazione di lavoro tecnico o amministrativo, negli stretti limiti delle esigenze sociali); oppure, e in assenza di tali requisiti, dovranno eseguire versamenti a favore della società, quali soci sovventori. La società potrà avvalersi anche del lavoro di terzi, pur che sia rispettata la predetta prevalenza.

La società non ha fini di lucro ed è retta dai principi della mutualità.

4) Si applicano alla cooperativa le norme sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili: pur che il numero dei soci sia inferiore a 20 (venti), oppure l'attivo patrimoniale non superi l'importo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

5) La società ha durata indeterminata.

6) Il capitale sociale è variabile, in relazione al numero dei soci ed alle quote di ammissione sottoscritte; quote che sono predeterminate nell'importo di Euro 500,00 (cinquecento/00) e che costituiscono i conferimenti in denaro dei soci alla società.

Le quote di ciascun socio sovventore non potranno essere superiori ad Euro 100.000,00 (centomila/00).

In sede di eventuale assegnazione delle riserve divisibili, ai sensi dell'articolo 2545 quinquies (punto b) del Codice Civile, o in sede di ripartizione dei ristorni ai sensi dell'articolo 2545 sexies, il valore delle quote potrà comunque essere aumentato.

Non è ammessa alcuna disparità di trattamento tra i soci; salvo quanto pertinente i soci sovventori.

La società dovrà dotarsi della riserva legale; e potrà dotarsi:

a) di eventuali riserve straordinarie;

b) del fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, formato da un numero illimitato di quote riservate ai soci sovventori, non superiori ad euro 100.000,00 (centomila/00) nè inferiori ad Euro 25,00 (venticinque/00);

c) da altri fondi o accantonamenti costituiti a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;

d) di fondi rivenienti da qualunque liberalità che pervenisse alla società per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Tutte le riserve ed i fondi previsti nel presente articolo devono considerarsi come riserve indivisibili, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della Legge 16 dicembre 1977, numero 904, con esclusio-

ne pertanto della loro distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della cooperativa che all'atto del suo scioglimento. 7) Possono essere soci della cooperativa solo lavoratori, che esercitino attività ricadenti in quelle precisate nell'oggetto sociale. E' inoltre ammessa la partecipazione di soci sovventori, in relazione ai fondi di cui al seguente articolo 18).

Possono essere esclusi dalla cooperativa i soci lavoratori che non prestino la loro attività lavorativa nella società; o la prestino con modalità tali che, in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, giustificherebbero il licenziamento.

Il recesso dalla cooperativa è libero.

8) L'ammissione e l'esclusione dei soci sono deliberate dall'organo amministrativo, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione.

Le deliberazioni in materia di recesso, decadenza e esclusione devono essere comunicate, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai soci interessati, i quali possono proporre opposizione al Tribunale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Le deliberazioni in materia di ammissione devono essere comunicate, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai soci interessati, i quali possono proporre opposizione all'assemblea entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

9) I soci receduti, decaduti o esclusi hanno diritto soltanto al rimborso delle quote di capitale da essi versate, compresi la rivalutazione (in misura pari all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato) e l'eventuale sovrapprezzo; e al rimborso delle maggiorazioni loro assegnate ai sensi degli articoli 2545 quinquies e sexies del Codice Civile. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio è divenuto operativo. Il pagamento deve essere fatto entro centoottanta giorni da tale operatività; salva la facoltà per la cooperativa di rateizzare su base quinquennale la quota di liquidazione pertinente le assegnazioni eseguite ai sensi degli articoli 2545 quinquies e sexies del Codice Civile.

10) Le quote sociali sono cedibili, solo dopo il decorso di sessanta giorni da quando gl'interessati avranno fatto richiesta di gradimento all'organo amministrativo sulla persona del cessionario (che dovrà essere identificata nella richiesta stessa); a meno che l'organo amministrativo medesimo non comunichi a tali interessati, entro lo stesso termine, la negazione del gradimento. La comunicazione dovrà essere indirizzata ai domicili indicati nella richiesta; se il socio cedente non avrà indicato un domicilio, la comunicazione dovrà essere inviata a quello risultante dal libro soci. Il domicilio del cessionario dovrà essere comunque indicato, a pena di nullità della richiesta di gradimento. Il diniego dovrà essere motivato, e potrà essere impugnato in Tribunale entro i successivi novanta giorni.

Sono tuttavia liberamente trasferibili le quote dei soci sovventori.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte. La quota non rimborsata sarà devoluta alla riserva ordinaria.

Tuttavia, gli eredi del socio defunto, che fossero in possesso dei requisiti per l'ammissione nella società, potranno subingredire al loro autore nella società stessa, previa ammissione da deliberarsi ai sensi del precedente articolo 9.

11) I soci sovventori dovranno versare la quota concordata a titolo di sovvenzione, entro l'importo massimo di Euro 100.000,00 (centomila/00).

12) Le assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate (in unica convocazione) dall'amministratore unico o dagli amministratori con lettera raccomandata spedita ai soci al domicilio risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nella lettera devono essere indicati il luogo (comunque in Italia), il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza delle comunicazioni suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti l'amministratore unico o la maggioranza dei consiglieri e dei sindaci, se nominati.

Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

13) Ogni socio ha un voto in assemblea. E' ammesso l'intervento in assemblea di procuratori dei soci, in base a delega scritta: senza alcuna altra limitazione circa il contenuto e l'estensione della delega stessa (la quale può anche essere rilasciata per diverse assemblee, o anche per tutte le assemblee).

Tuttavia, i soci sovventori hanno diritto, in parti uguali e complessivamente tra di loro, a un numero di voti pari a un terzo del numero di voti spettanti agli altri soci. I voti di ciascun socio sovventore andranno comunque arrotondati all'unità, per difetto e, per ciascuno di essi, non potranno superare i limiti di legge e saranno determinati all'atto della sovvenzione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea sarà presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o da altra persona designata dall'assemblea stessa.

Allo stesso modo, si procederà alla nomina di un segretario.

In ogni modo, le decisioni dei soci potranno essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per scritto: pur che dai documenti così sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione, e il relativo consenso. Questa modalità di decisione non sarà tuttavia possibile, relativamente alle modifiche statutarie e alle operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. Comunque, tutti i soci dovranno essere messi con mezzi idonei in condizione di esprimere il loro consenso scritto o di partecipare alla consultazione scritta.

14) L'assemblea delibera con un numero di voti favorevole che rappresenti la maggioranza dei voti spettanti agli intervenuti; uguale maggioranza sarà sufficiente per l'efficacia delle decisioni dei soci, prese mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per scritto.

L'assemblea, relativa alle modificazioni dello statuto e alle operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti pertinenti tutti i soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Tuttavia, i soci operatori persone giuridiche avranno diritto ad un numero di voti superiore, ma non oltre cinque: in relazione all'ammontare della quota o al numero di membri delle persone giuridiche stesse.

15) Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con le modalità di votazione volta per volta determinate dal presidente dell'assemblea; ma non è ammesso il voto segreto.

16) La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio d'amministrazione composto da due a cinque membri: secondo delibera dell'assemblea che procede alla relativa nomina.

Non si fa luogo all'ipotesi di amministrazione congiuntiva o disgiuntiva, di cui al terzo comma dell'articolo 2475 del Codice Civile: l'amministrazione sarà collegiale.

Gli amministratori dureranno in carica sino a dimissioni o revoca da parte dell'assemblea, anche non ricorrendo motivi di giusta causa.

L'amministratore unico o la maggioranza dei consiglieri dovranno essere soci cooperatori o persone indicate da soci cooperatori persone giuridiche.

17) L'eventuale consiglio di amministrazione nominerà nel proprio seno un presidente; e potrà nominare uno o più amministratori delegati, determinandone le deleghe nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile. Tuttavia, non potranno essere delegate le decisioni, relative all'ammissione, al recesso, all'esclusione e alla decadenza dei soci, né le decisioni incidenti su rapporti mutualistici.

18) Agli amministratori compete la rappresentanza generale della società.

Tuttavia, e in caso di sussistenza del consiglio di amministrazione, nei rapporti interni alla società, gli amministratori dovranno agire solo secondo le delibere consiliari, e quelli delegati solo entro i limiti delle relative deleghe. Non dovranno quindi esercitare il potere di rappresentanza oltre questi limiti.

19) La società non ha collegio sindacale. Tuttavia, qualora se ne rendesse obbligatoria la nomina, ai sensi di legge, l'assemblea eleggerà un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti.

In questo caso, i sindaci avranno anche la funzione di controllo contabile della società.

20) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo in conformità delle norme di legge e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro centotanta giorni, nel caso sussistessero i presupposti di legge in questo senso e particolari esigenze della società lo richiedessero.

L'organo di amministrazione dovrà altresì provvedere, nell'ambito della relazione al bilancio, a specificare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari mutualistici, in conformità con il carattere cooperativo della società; e ad indicare separatamente i ristorni ai soci cooperatori, proporzionali alla quantità e qualità del lavoro (scambi mutualistici). Questi ristorni potranno essere pagati con aumenti proporzionali delle quote.

L'assemblea che approva il bilancio delibera anche sulla destinazione dell'eventuale utile al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico, ricevuto durante l'esercizio sociale alla remunerazione corrente previste per i lavoratori similari, destinandolo come segue:

a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale o ordinaria indivisibile, anche ai sensi dell'articolo 12 della Legge 904/1977;

b) una quota pari a quella prevista dalla legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

- c) un'eventuale quota da distribuire ai soci sovventori, con preferenza agli altri soci ma entro i limiti di cui al seguente punto d);
- d) il restante, ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato (è fatto espresso divieto di distribuire dividendi in misura superiore a quella ora determinata);
- e) l'eventuale supero, a aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato, entro i limiti di cui al secondo comma dell'articolo 2525 del Codice Civile;
- f) l'ulteriore eventuale supero andrà devoluto al fondo di riserva indivisibile, anche ai sensi dell'articolo 12 della Legge 904/1977, da destinarsi a fini mutualistici.

L'assemblea può sempre deliberare, in deroga alla disposizione del precedente punto 3), che anche gli utili in esso citato siano destinati a aumento gratuito del capitale sociale.

E' fatto comunque divieto di remunerare le sovvenzioni dei soci in misura superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi.

E' fatto inoltre divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori.

E' fatto divieto agli amministratori di distribuire dividendi, riscattare quote dai soci o assegnare riserve divisibili, nel caso il patrimonio netto della società non sia superiore al quarto dell'indebitamento della società stessa.

Nel caso il patrimonio stesso non fosse superiore a tale limite, gli amministratori non potranno acquistare o rimborsare quote dai soci o ai soci, nemmeno in sede di ripartizione di utili e riserve disponibili; e non potranno ripartire utili.

Le riserve indivisibili potranno essere imputate alle perdite, solo dopo che tale imputazione abbia interamente esaurito le riserve divisibili.

21) In caso di scioglimento della società, si provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci; da nominarsi dall'assemblea dei soci, che ne fissa i poteri a norma di legge.

In questo caso, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

22) I crediti, derivanti da finanziamenti dei soci alla società, non sono produttivi di interessi, salvo patto contrario, da farsi per scritto a pena di nullità; e sono postergati a tutti gli altri debiti sociali, se ricadenti nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 2467 del Codice Civile. Al di fuori di tale ipotesi, questi finanziamenti obbligheranno la società alla restituzione, salvo diverso patto da farsi per scritto, a pena di nullità.

23) Tutte le controversie compromissibili, che dovessero insorgere tra i soci in quanto tali e tra questi in quanto tali e la società, saranno deferite al giudizio di un arbitro unico, che giudicherà secondo diritto e senza formalità di procedura, con giudizio inappellabile ai sensi di legge.

L'arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Savona.

L'arbitro renderà una decisione che, nel quadro d'arbitrato irrituale, sarà considerata come una transazione intervenuta tra le parti, salvo solo il rispetto del contraddittorio; e comunicherà le sue determinazioni alle parti a mezzo lettera raccomandata spedita entro novanta giorni dall'accettazione dell'incarico.

Le determinazioni dell'arbitro, che le parti accettano fino d'ora come proprie, non saranno impugnabili.

24) Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia di società cooperative di lavoro a responsabilità limitata.

ART. 2) I comparenti col presente atto sottoscrivono le quota di partecipazione, nell'importo di Euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuno e quindi per il totale di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

I relativi versamenti saranno fatti al più presto, su richiesta dell'organo amministrativo.

ART. 3) I comparenti nominano un amministratore unico, nella persona della signora Giulia FAZZARI, la quale, qui presente, accetta la carica, precisando che non esistono nei suoi confronti cause di non eleggibilità.

Tutte le spese del presente atto, ed a esso attinenti e conseguenti, ammontanti a circa Euro 1.500,00 (MILLECINQUECENTO/00), sono a carico della società.

Le parti convengono che il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2007.

Di quanto sopra richiesto, ricevo il presente atto che pubblico mediante lettura da me Notaio datane ai comparenti, i quali, da me interpellati, lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà.

E' scritto a macchina da persona di mia fiducia, ma per mia cura, e da me Notaio completato a mano in diciassette pagine e righe venti della diciottesima dei cinque fogli di cui si compone fin qui e viene sottoscritto alle ore diciannove e minuti quaranta (ore 19,40).

Firmato Giulia FAZZARI

" Angelo DE SALVO

" Domenico GARGANO

" Fernando LETTERA Notaio Sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, commi 3,4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Atto registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Albenga in data 28 maggio 2007 al numero 3246/1T.